

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2002

**recante modificazione della decisione 2001/574/CE che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante**

[notificata con il numero C(2002) 1244]

(2002/269/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2001/574/CE della Commissione <sup>(2)</sup> il prodotto recante il nome scientifico N-etil-N [2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) è stato scelto come marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante. Nell'allegato di tale decisione, il marcatore è stato specificato mediante un nome commerciale, il nome scientifico e l'identificazione secondo l'indice «Colore». Poiché tuttavia l'uso del nome commerciale non risulta indispensabile, il relativo riferimento deve essere soppresso.
- (2) A fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato della decisione 2001/574/CE.
- (3) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2001/574/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

1. Nome scientifico:

N-etil-N [2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina

2. Identificazione secondo l'indice "Colore": Solvent Yellow 124.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2002.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

<sup>(2)</sup> GU L 203 del 28.7.2001, pag. 20.